

466 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

MAURIZIO FUMO
GRAZIA LAPALORCIA
ROSA PEZZULLO
ANDREA FIDANZIA
ROBERTO AMATORE

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 12/04/2016

Sent. n. sez.
1123/2016

REGISTRO GENERALE
N.47312/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA

(omissis) nato il (omissis)

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 25/03/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere

ROSA PEZZULLO

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI

che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito per l'imputato, l'avv. (omissis) che ha concluso per la reiezione di entrambi i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25.3.2015, la Corte d'Appello di Genova - in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 13.3.2014 di condanna di (omissis) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis, 1 e 2 comma c.p., posti in essere nei confronti di (omissis) - assolveva la predetta (omissis) dal reato acsrittole, perché il fatto non sussiste, essendo gli episodi molesti contestati all'imputata, inidonei a provocare uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, dei quali, peraltro, non sussisteva alcuna prova concreta.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il P.G. della Corte d'Appello di Genova e la parte civile (omissis) , lamentando rispettivamente:

2.1. il P.G., la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., atteso che la decisione della Corte è contraddittoria, laddove, dopo aver verificato la credibilità del (omissis) - che ha denunciato azioni ripetutamente moleste, risultate provate dalle produzioni documentali e dalle altre prove acquisite nel dibattimento di primo grado, ammesse dall'imputata- non ha prestato fede a quanto dallo stesso dichiarato, circa lo stato d'ansia proprio e della compagna, conseguente alle citate condotte e ciò senza motivare perché su tale punto specifico, la vittima non sarebbe credibile; immotivata, inoltre, si presenta la sentenza impugnata, laddove afferma non esservi prove del cambiamento di abitudini della p.o., argomentando che la vittima non aveva mutato il proprio numero telefonico e che non era nota la data in cui la stessa avrebbe cambiato abitazione, senza tener conto del fatto che la p.o. ha evidenziato come, svolgendo la professione di medico, non avesse potuto cambiare l'utenza per non impedire ai pazienti di contattarlo; la sentenza impugnata, inoltre, interpreta erroneamente la norma incriminatrice, laddove ritiene che il grave stato d'ansia, indotto dalle condotte dell'agente, debba necessariamente riguardare il timore di aggressioni caratterizzate dalla violenza fisica, mentre lo stato d'ansia può riguardare qualsiasi temuta lesione alla propria integrità fisica e psichica, ed in particolare, qualsiasi aggressione alla propria libertà morale, come reso evidente dalla stessa



collocazione della norma incriminatrice nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale";

2.2. la parte civile, (omissis) a mezzo del proprio difensore, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., evidenziando che l'imputata ha confessato di aver posto in essere le condotte moleste addebitatele e che i giudici di merito all'interno delle rispettive decisioni, hanno certificato la condotta materiale dell'imputata, peraltro rea confessa, ovvero l'attribuzione a quest'ultima della paternità di svariati sms, telefonate, mail e post, colmi di insulti, commenti dispregiativi e diffamatori, il tutto condito con diverse minacce, a danno della p.o.; inoltre, in ambedue i provvedimenti, si dà atto di almeno tre episodi integranti "agguati" posti in essere dall'imputata nei confronti della p.o., all'interno del periodo contemplato dal capo d'imputazione; le sue sentenze di merito si sovrappongono virtualmente in buona parte, per poi divergere improvvisamente nelle rispettive conclusioni, non concordando, tuttavia, solo su questioni secondarie, tra cui la valenza degli agguati della (omissis) presso i luoghi di lavoro in cui gravitava la p.o. e l'interpretazione dei contatti effettuati dalla p.o. sull'utenza dell'imputata; in proposito, fermo restando che l'imputata non ha sostanzialmente negato di aver inviato un ampio numero di messaggi al (omissis) tuttavia, alcuni messaggi inviati dal ricorrente medesimo all'imputata erano finalizzati esclusivamente a far recedere l'imputata dalla sua pervicace condotta; la Corte territoriale, tuttavia, non spiega perché la p.o. non debba essere ritenuta attendibile e d'altra parte per la sussistenza del delitto in parola, non si richiede che la p.o. ponga un muro a protezione della propria vita sociale; anche per quanto concerne il secondo aspetto di contrasto tra le due sentenze- ovvero la differente valenza che il Tribunale (rispetto alla Corte di Appello) affida agli agguati sviluppati dalla (omissis) nei confronti del (omissis) e sul posto di lavoro dello stesso, in modo del tutto illogico ed incomprensibile, la Corte di Appello sottovaluta tali emergenze, affermando che le prime sono di poco posteriori agli ultimi messaggi dell'uomo alla ragazza e l'ultimo, invece, mediato dall'intervento di un'amica della (omissis) che avrebbe voluto riconciliare le parti, dati questi ininfluenti sulla sussistenza del delitto di cui all'articolo 612 bis c.p.; tuttavia, il vizio più grave dell'impugnata sentenza, che riforma totalmente quella emessa dal Tribunale, consiste nell'omessa motivazione circa il ragionamento alternativo alla sentenza di primo grado e nella mancata confutazione specifica circa gli argomenti più rilevanti in essa contenuti, quali appunto la conclamata attendibilità della parte offesa, nonché la macroscopica falsità



dell'imputata, così ben descritta dal Primo Giudice e colonna portante della condanna; inoltre, non può essere condivisa la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la condotta della (omissis) non sarebbe idonea a generare gli eventi previsti dall'art. 612 bis, quale *conditio sine qua non* per la sussistenza del reato, laddove il ricorrente ha esattamente rappresentato lo stato d'ansia che lo coglie ogni volta che riceve una telefonata e lo stato di esasperazione per le molestie ricevute dalla (omissis); in ogni caso, una volta riconosciuta da parte della Corte di Appello la responsabilità dell'imputata quantomeno per il reato di ingiurie e molestie, appare censurabile la valutazione di non derubricare il reato di cui all'art. 612 bis c. p., appunto in quello di ingiurie e molestie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

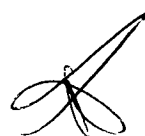
I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.

1. Va innanzitutto condivisa la deduzione della parte civile ricorrente circa la violazione, in sostanza ravvisabile nella sentenza impugnata, dell'obbligo di motivazione cd. "rafforzata", avendo tale sentenza ribaltato- quantunque in melius - la precedente pronuncia di condanna dell'imputata, fondata sui medesimi elementi.

1.1. Tale deduzione si rifà ai principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679). Ed in tal senso, non può dunque ritenersi assolto tale obbligo ove la sentenza d'appello si limiti a sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella coltivata dal giudice di primo grado ritenendola preferibile (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015).

1.2. Nel caso di specie i giudici d'appello non hanno ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata con riguardo specifico agli eventi integranti il reato di atti persecutori oggetto di giudizio.

Va premesso che quella di atti persecutori è strutturalmente una fattispecie di reato abituale -in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di "condotte reiterate", omogenee od eterogenee tra loro, con cui l'autore minaccia o molesta la vittima - ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n. 39519



del 05/06/2012, G., Rv. 254972): a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero b) ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, c) costringere (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita.

1.2.1. La determinazione di uno stato d'ansia prescinde dall'accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260412). La prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014). Per la consumazione dell'evento, quindi, deve ritenersi sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto, comunque, destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, naturalmente di una certa consistenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore agli aggettivi "grave" e "perdurante".

1.3. Nel caso in esame, non risultano contestate le circostanze fattuali secondo cui la (omissis) da metà (omissis) in poi aveva molestato il (omissis) ripetutamente ed incessantemente con telefonate, sms, mail, post o messaggi sui social forum, effettuando in tre occasioni anche tentativi di avvicinare la p.o. contro la sua volontà.

1.3.1. Il giudice di primo grado, quanto all'idoneità degli indicati comportamenti dell'imputata ad integrare uno degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p. nei confronti della p.o., ha valorizzato il fatto che la condotta della (omissis) posta in essere per oltre tre anni dal 2011, aveva avuto senz'altro un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, tenuto conto di quanto dalla stessa p.o. rappresentato in sede dibattimentale, circa un costante stato d'ansia e timore, provocato dai reiterati comportamenti dell'imputata.

1.3.2. A fronte di tale valutazione, invece, la Corte territoriale che pur dà atto della "persecuzione" alla quale il (omissis) (e in parte la convivente) è



stato sottoposto (consistita in un'alluvione di messaggi – anche ingiuriosi e denigratori - di tono e contenuto parossistico provenienti da una donna verosimilmente incapace di reggere alla tensione provocatale da una delusione amorosa, e nella creazione di un profilo *Facebook* riferibile alla p.o.) e dell'idoneità di tale attività "persecutoria" a cagionare fastidio, imbarazzo ed esasperazione, ha escluso, tuttavia, che essa fosse idonea a provocare uno degli eventi considerati dal norma incriminatrice, dei quali, peraltro, non sussiste alcuna prova concreta. In particolare, secondo i giudici d'appello, mai, l'imputata sarebbe trascinata in comportamenti tali da poter ingenerare nella p.o. un effettivo timore per la propria incolumità fisica o per quella della persona cui era legato, nè tanto meno a costringere il (omissis) a mutare in modo apprezzabile le proprie abitudini di vita.

1.3.3. Tali valutazioni, in uno alle altre sviluppate nella sentenza impugnata, non confutano, tuttavia, il più rilevante argomento della motivazione della prima sentenza, circa lo stato d'ansia e timore prodotto dall'imputata nella vittima a seguito delle condotte indicate. Anzi, la stessa sentenza impugnata dà conto che il (omissis) sebbene con riferimento ad un periodo diverso da quello oggetto di imputazione, aveva riferito dello stato d'ansia che lo affliggeva per il comportamento della (omissis). Il rappresentato stato di "disagio" della p.o., da ritenersi ancor più accentuato a seguito dell'indiscussa "alluvione" di messaggi dei quali il (omissis) è stato destinatario a partire (omissis) imponevano ai giudici di appello, nell'operare la riforma della prima sentenza, di tener conto degli elementi segnalati dal primo giudice, sui quali è stato fondato il giudizio circa la sussistenza dell'evento relativo allo stato d'ansia della vittima. Ciò a maggior ragione alla luce dei principi sopra evidenziati in merito alla possibilità che gli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, possono ricavarsi anche sulla base di massime di esperienza. In ogni caso, sulla base delle indiscusse circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata, i giudici d'appello avrebbero dovuto verificare se la condotta "molesta" dell'imputata fosse idonea o meno ad integrare una diversa ipotesi delittuosa, comunque, ricavabile dalla contestazione mossa alla (omissis)

2. La sentenza impugnata, pertanto, in base alle ragioni dette, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.

p.q.m.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.

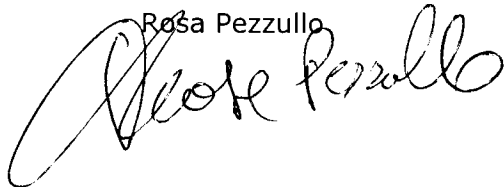


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 12.4.2016

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Maurizio Fumo

